REGOLAMENTO (CEE) N. 276/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 223/88 il Consiglio ha inserito i mandarini satsuma e le clementine nella lista dei prodotti soggetti al regime dei prezzi e degli interventi, prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1997/87 (4) che stabilisce la fissazione dei coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto dei prodotti che presentano caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto preso in considerazione ai fini della fissazione del prezzo di base;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1730/87 della Commissione, del 22 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per l'uva da tavola (5) ha stabilito tra l'altro una categoria di qualità II, nonché dei calibri minimi per ciascuna delle categorie di qualità Extra, I, II e III; che, pertanto, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3587/86 allo scopo di tener conto di tali nuove definizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, i termini « i mandarini e le arance negli allegati I-XI del presente regolamento » sono sostituiti dai termini « i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e le arance negli allegati I-XIII del presente regolamento ».

2) All'articolo 2, secondo comma, i termini « di cui all'allegato XII » sono sostituiti dai termini « di cui all'allegato XIV ».

3) L'allegato VIII è modificato come segue:

— alla lettera b), primo trattino, la cifra « I » è sostituita dalla cifra « II »;

— alla lettera c), « 1. Uve coltivate in serra », il primo e il secondo trattino vanno letti rispettivamente come segue:

— 150 g e più,

— meno di 150 g (minimo 75 g, categoria di qualità III);

— alla lettera c), « 2. Uve di pieno campo: acini grossi », il primo e il secondo trattino vanno letti rispettivamente come segue:

— 100 g e più,

— meno di 100 g (minimo 75 g, categoria di qualità III);

— alla lettera c), « 2. Uve di pieno campo: acini piccoli », il primo e il secondo trattino vanno letti rispettivamente come segue:

— 75 g e più (categoria di qualità II),

— 75 g minimo (categoria di qualità III).

4) Gli attuali allegati XI e XII diventano rispettivamente allegato XIII e allegato XIV ».

5) Sono inseriti i seguenti allegati:

« *ALLEGATO XI*

MANDARINI SATSUMA

Coefficienti di adattamento

a) *Tipo:*	
— Citrus unshiu (Owari)	-1,00
b) *Categoria di qualità:*	
— II	0,72
— III (in caso di commercializzazione autorizzata di questa categoria)	0,45
c) *Calibro:*	
— oltre 69 mm	-1,00
— da 54 mm (minimo 45 mm)	1,00
— meno di 54 mm (minimo 45 mm)	0,75
— mescolanza di calibri	0,75

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 188 dell'8. 7. 1987, pag. 29.
(5) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25.

d) Tipo di condizionamento :

— in imballaggio di 25 kg netti al massimo	1,00
— in imballaggio superiore a 25 kg netti	0,90
— alla rinfusa in un mezzo di trasporto	0,80

ALLEGATO XII

CLEMENTINE

Coefficienti di adattamento

a) **Tipo :**

— Citrus reticulata, Blanco e Regna Gorda de Nules	1,00

b) *Categoria di qualità :*

— II	0,72
— III (in caso di commercializzazione autorizzata di tale categoria)	0,45

c) *Calibro :*

— oltre 60 mm	1,00
— da 43 a 60 mm	1,00
— meno di 43 mm (minimo 35 mm)	0,75
— mescolanza di calibri	0,75

d) *Tipo di condizionamento :*

— in imballaggio di 25 kg netti al massimo	1,00
— in imballaggio superiore a 25 kg netti	0,90
— alla rinfusa in un mezzo di trasporto	0,80 »

6) Nell'allegato XIV, dopo « mandarini », inserire i seguenti due trattini :

« — mandarini satsuma : 6,00 ECU/100 kg netti,
— clementine : 6,00 ECU/100 kg netti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 28 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente